



Akademien der Wissenschaften Schweiz
Académies suisses des sciences
Accademie svizzere delle scienze
Academias svizras de las ciencias
Swiss Academies of Arts and Sciences

PRINCIPI DI BASE E REGOLE DI PROCEDURA
INERENTI ALL'INTEGRITA' NELLA RICERCA SCIENTIFICA

SOMMARIO

INTRODUZIONE

A. PRINCIPI DI BASE DELL'INTEGRITA' SCIENTIFICA

1. Presupposti

- 1.1. Veridicità e trasparenza
- 1.2. Comportamento esemplare e correttezza
- 1.3. Incoraggiamento delle nuove leve scientifiche

2. Pianificazione dei progetti di ricerca

- 2.1. Definizione degli obiettivi della ricerca
- 2.2. Integrità e qualità del progetto di ricerca
- 2.3. Piano del progetto
 - 2.3.1. *Documentazione*
 - 2.3.2. *Conflitti di interesse*
 - 2.3.3. *Domanda di brevetto*

3. Realizzazione dei progetti di ricerca

- 3.1. Dati e materiali
- 3.2. Divulgazione di informazioni inerenti al progetto
- 3.3. Pubblicazioni

4. Comportamento scorretto in ambito scientifico

- 4.1. Infrazione delle prescrizioni legali in materia
- 4.2. Comportamento sleale
 - 4.2.1. *Infrazione degli interessi scientifici*
 - 4.2.2. *Infrazione degli interessi individuali*

B. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO IN AMBITO SCIENTIFICO

5. Organizzazione e procedura

- 5.1. Competenza
- 5.2. Organizzazione di difesa dell'integrità
 - 5.2.1. *Ombudsman*
 - 5.2.2. *Delegato all'integrità*
 - 5.2.3. *Istanza di accertamento dei fatti*
 - 5.2.4. *Istanza di decisione*
- 5.3. Condizioni di procedura
 - 5.3.1. *Audizione*
 - 5.3.2. *Documentazione*
 - 5.3.3. *Discrezione*
 - 5.3.4. *Parzialità*
- 5.4. Svolgimento della procedura
 - 5.4.1. *Consiglio*
 - 5.4.2. *Denuncia*
 - 5.4.3. *Accertamento dei fatti*

- 5.4.4. *Sospensione della procedura*
- 5.4.5. *Trasmissione all'istanza di decisione*
- 5.4.6. *Decisione con cognizione di causa*
- 5.4.7. *Notifica*
- 5.4.8. *Sanzioni*
- 5.4.9. *Ricorso*

6. Diagramma dei flussi

INTRODUZIONE

Nel loro «Memorandum sull'integrità scientifica e sulla procedura da seguire in caso di comportamento scorretto in ambito scientifico» le ACCADEMIE SVIZZERE DELLE SCIENZE sollecitano tutti gli istituti di ricerca e tutte le istituzioni di promozione della ricerca a formulare principi di buona prassi scientifica e prescrizioni in materia procedurale in caso di comportamento improprio in ambito scientifico ai quali i loro collaboratori sono vincolati.

Le Accademie sono consapevoli che la ricerca scientifica abbraccia molto di più che la somma dei singoli progetti. L'integrità scientifica nel suo insieme è indissociabile da un comportamento responsabile nei confronti della sete di sapere propria all'uomo e della curiosità intellettuale dello studioso. Per essere applicabili i principi di base e le raccomandazioni sono circoscritti alla concezione, all'esecuzione e alla riflessione scientifica dei progetti di ricerca. A senso, i principi di base relativi all'integrità scientifica si estendono anche ad altri aspetti delle attività scientifiche.

Le ACCADEMIE SVIZZERE DELLE SCIENZE hanno elaborato una serie di raccomandazioni sulla procedura da seguire in caso di comportamento scorretto in ambito scientifico. Tali raccomandazioni si reggono su regolamentazioni e raccomandazioni nazionali e internazionali esistenti, in primo luogo le direttive dell'ASSM¹, il codice etico dell'ASST², i regolamenti delle università svizzere (in particolare di Ginevra³), le raccomandazioni della DFG (l'Associazione tedesca della ricerca scientifica⁴) e dell'European Science Foundation⁵, nonché il memorandum dell'ALLEA⁶.

¹ Accademia Svizzera delle Scienze Mediche: Integrität in der Wissenschaft. Richtlinien der SAMW für wissenschaftliche Integrität in der medizinischen und biomedizinischen Forschung und für das Verfahren bei Fällen von Unlauterkeit, 1o giugno 2002. www.samw.ch

² Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche: Ethik im technischen Handeln, giugno 2003. www.satw.ch

³ Intégrité dans la recherche scientifique. Directives relatives à l'intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et à la procédure à suivre en cas de manquement de l'intégrité. 12 aprile 2005. www.unige.ch

⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft: Empfehlungen der Kommission «Selbstkontrolle in der Wissenschaft». Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. gennaio 1998. www.dfg.de

⁵ European Science Foundation: Good Scientific Practice in research and scholarship, dicembre 2000. www.esf.org

⁶ All European Academies: Memorandum on Scientific Integrity. 2003. www.allea.org

A. PRINCIPI DI BASE DELL'INTEGRITA' SCIENTIFICA

1. Presupposti

1.1. Veridicità e trasparenza

La ricerca scientifica poggia sulla elaborazione e scambio del sapere. Veridicità, autodisciplina e autocritica sono pertanto le componenti indispensabili di un comportamento integro sul piano scientifico. I ricercatori⁷ devono essere dotati di una grande apertura mentale, praticare la trasparenza nei confronti dei loro colleghi in seno al gruppo di ricerca e mantenere vivo il dialogo autocritico con la comunità scientifica e con il pubblico. E' indispensabile adottare un comportamento comunicativo attivo, affinché la fiducia nella scienza possa svilupparsi. Fanno eccezione gli obblighi legali o contrattuali in materia di segreto professionale.

Coloro che hanno la responsabilità di sostenere la ricerca o il compito di esaminare i progetti e i risultati di una ricerca devono mettere in luce eventuali conflitti di interesse⁸ e, se necessario, distanziarsi dal proponimento o rifiutarsi di esprimere un giudizio al momento della decisione.

1.2. Comportamento esemplare e correttezza

Chi ha compiti decisionali in seno alle istituzioni di ricerca e di promozione della ricerca si impegna ad onorare l'integrità scientifica, contribuisce attivamente all'instaurazione di un clima di lavoro propizio all'integrità scientifica, è consapevole di dover dare il buon esempio e diffonde i principi di integrità scientifica in occasione di formazioni pre- e postgraduate.

L'obbligo di correttezza è vincolante soprattutto nei confronti di persone che, rifacendosi a conoscenze all'interno dell'istituzione, esternano il sospetto che si possa essere in presenza di un comportamento scientifico scorretto.

1.3. Incoraggiamento delle nuove leve scientifiche

I ricercatori che ricoprono cariche dirigenziali sostengono adeguatamente i loro collaboratori e mettono a loro disposizione i mezzi di cui abbisognano. Accettano inoltre idee ritenute valide, ancorché anticonvenzionali, che non trovano necessariamente riscontro nei propri obiettivi di ricerca o nell'orientamento corrente.

⁷ Per semplificare abbiamo adottato i vocaboli maschili, applicandoli a entrambi i sessi.

⁸ Vedi paragrafo 2.3.2.

2. Pianificazione dei progetti di ricerca

2.1. Definizione degli obiettivi della ricerca

«La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita»⁹. L'intendimento responsabile di tale libertà ha un effetto limitativo, in modo particolare quando la scelta degli obiettivi e dei metodi della ricerca è opinabile sul piano etico, quando gli effetti possono arrecare danno all'individuo, alla società o all'ambiente o quando i mezzi impiegati sono sproporzionati.

2.2. Integrità e qualità del progetto di ricerca

L'integrità e la qualità della ricerca presuppongono una valutazione critica e una riflessione etica da parte del singolo ricercatore e dell'intera comunità scientifica. In particolare bisogna esimersi dal fissare obiettivi spropositati, dal fare affermazioni infondate quanto alla pertinenza scientifica e dal suscitare aspettative ingiustificate. L'originalità della problematica, l'esattezza dei dati, la valutazione completa e accurata dei materiali e dei risultati, nonché la rilevanza delle conclusioni devono essere considerate più importanti della rapidità dei risultati e dell'alto numero di pubblicazioni. Per analogia, quanto detto vale anche per i reclutamenti, le nomine, le promozioni, l'attribuzione di gradi accademici.

2.3. Piano del progetto¹⁰

2.3.1. Documentazione

Il piano di ricerca ed ogni eventuale modifica ulteriore sono messi per iscritto. Devono essere intelligibili per tutti i partecipanti e per le persone che desiderano verificare i risultati della ricerca. Il piano deve dare ragguagli sui responsabili e sul loro ruolo specifico, sul finanziamento e le sue fonti, sul trattamento dei dati o dei materiali. Per quanto possibile il piano di ricerca deve pure indicare chi può accedere a un certo tipo di dati durante l'esecuzione del progetto e quali collaboratori manterranno l'accesso anche dopo un loro potenziale distacco professionale..

2.3.2. Conflitti di interesse

I promotori e gli sponsor della ricerca, nonché i committenti esterni, si impegnano a rispettare la libertà dei ricercatori. Se in determinate circostanze possono, nonostante tutto, influire sulla ricerca, occorre stabilire nei minimi particolari a quali condizioni e in che misura ne hanno il diritto (pianificazione, esecuzione, valutazione, pubblicazione). Gli accordi vanno messi per iscritto e sono a disposizione dell'istanza superiore e, nell'evenienza, di una commissione di etica. Questo principio è applicabile anche a progetti di ricerca finanziati da istituzioni private.¹¹

⁹ Art 20 Costituzione federale

¹⁰ Per progetti di ricerca che comportano più istituzioni è opportuno esaminare attentamente i vari aspetti esposti qui di seguito e mettere gli accordi per iscritto.

¹¹ Vedi «Collaborazione corpo medico - industria», direttive dell'ASSM, nuova versione 2006. Ricerca clinica.

Tutte le persone che partecipano a in un progetto di ricerca devono notificare i loro interessi e i loro legami, finanziari o di altra natura, ai superiori gerarchici, alle istanze responsabili e ad altre persone autorizzate¹², nell'eventualità che questi legami possano creare conflitti in riguardo alla loro attività scientifica.

Nella valutazione di progetti e pubblicazioni gli interessi personali non devono avere nessun influsso sulla presa di posizione obiettiva.

2.3.3. Domanda di brevetto

Quando si prospetta la possibilità di domandare un brevetto, i diritti e i doveri devono essere normalizzati al più presto con un accordo fra tutti i partecipanti.

3. Realizzazione dei progetti di ricerca

3.1. Dati e materiali

Per permettere la supervisione della ricerca, la riproduzione della sperimentazione e l'analisi dei dati da altri punti di vista è necessario documentare tutti i dati (inclusi i dati grezzi) in maniera esauriente, chiara e precisa. I dati e i materiali devono essere preservati in modo tale da impedirne il danneggiamento, la perdita o la manipolazione. Questa regola si applica non solo ai dati manoscritti, ma anche ai dati elettronici. Avvenimenti particolari, per esempio la perdita di dati o la modifica del piano di ricerca iniziale, devono essere attestati.

Anche al termine della ricerca la direzione del progetto si rende garante della protezione dei dati e dei materiali per una durata stabilita in funzione del settore specifico. Deve inoltre assicurarne la conservazione e la salvaguardia.

3.2. Divulgazione di informazioni inerenti al progetto

Le persone che partecipano a un progetto si attengono all'obbligo di discrezione¹³. In seno al gruppo di ricerca deve però imporsi la cultura dello scambio. Per tutta la durata del progetto il gruppo è tenuto a decidere di comune accordo quanto può essere svelato o quanto va taciuto alle persone estranee al gruppo.

Una volta ultimato il progetto e in presenza dei risultati, occorre mettere a disposizione i dati necessari alla verifica e, nei limiti del possibile, i materiali indispensabili per la ripetizione del progetto.

¹² L'autorizzazione può reggersi su una disposizione legale, su un accordo o su disposizione di un'istituzione.

¹³ Fanno eccezione gli obblighi di informazione previsti dalla legge.

3.3. Pubblicazioni¹⁴

La pubblicazione dei risultati di una ricerca è il canale di divulgazione per eccellenza, perché consente ai ricercatori di far conoscere i propri lavori. Le pubblicazioni alimentano le nuove conoscenze e danno importanti impulsi, determinanti per lo sviluppo della ricerca e per le possibilità d'applicazione nell'interesse della società.

In caso di pubblicazione valgono i seguenti principi:

- I risultati devono essere resi noti in modo imparziale e completo.
- Sono considerate autori della pubblicazione le persone che hanno dato un alto contributo alla pianificazione, all'esecuzione, alla valutazione o al controllo del lavoro di ricerca, grazie al loro lavoro scientifico personale. Il solo fatto di esercitare una funzione dirigenziale in seno all'istituto di ricerca o di sostenere un progetto in termini finanziari e organizzativi non autorizza nessuno a presentarsi in qualità di autore. La qualità d'autore ad honorem non esiste. Si consiglia pertanto di stabilire per tempo il diritto d'autore e di coautore.
- Quando gli autori non si mettono d'accordo sulla responsabilità collettiva del contenuto, il responsabile del progetto di ricerca si rende garante dell'esattezza del contenuto dell'intera pubblicazione. In tal caso gli altri autori si assumono la responsabilità del contenuto da loro enunciato o del contenuto che hanno potuto verificare grazie alla loro funzione in seno al progetto di ricerca.
- Non è ammesso frazionare le conoscenze acquisite e pubblicarle separatamente con l'intento di allungare la lista dei titoli dati alle stampe.

4. Comportamento scorretto in ambito scientifico

Il concetto di comportamento scorretto è molto ampio. Un comportamento scorretto è lampante quando si trasgrediscono le norme legali, p.es., in caso di violazione della dignità umana o del diritto all'integrità fisica e morale oppure in caso di danneggiamento della salute. Tuttavia la ricerca scientifica, anche se in modo meno palese ma ciò nondimeno incisivo, può portare alla distruzione di beni appartenenti al patrimonio culturale, ledere l'interesse pubblico, utilizzare le risorse in maniera incompatibile con lo sviluppo sostenibile o dare vita a conoscenze pericolose per l'umanità e per l'ambiente. Nessun regolamento può eliminare questi pericoli. Tali pericoli rivelano in ogni caso che la responsabilità della scienza si situa al di sopra di tutti gli ordinamenti positivi.

Le seguenti disposizioni si limitano al comportamento scorretto in ambito scientifico in occasione della pianificazione, dell'esecuzione e della valutazione di progetti di ricerca. Il comportamento scorretto consiste nell'inganno o nel pregiudizio, intenzionali o dovuti a negligenza, nei confronti della comunità scientifica e della società. E' considerato scorretto ogni comportamento che viola gli obblighi di diligenza ammessi nella prassi generale e in campo settoriale. Anche l'incitamento e il tacito consenso sono ritenuti comportamenti scorretti.

¹⁴Le pubblicazioni non comprendono solo i testi, ma anche gli interventi orali, i documenti sonori e i cosiddetti documenti immagine.

4.1. Infrazione delle prescrizioni legali in materia

Un comportamento scorretto in ambito scientifico può violare disposizioni legali in materia, p.es., determinate disposizioni di diritto penale o civile, del diritto d'autore e del diritto sui brevetti, della legislazione sui prodotti terapeutici e sulle tecniche genetiche, del diritto sui trapianti, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione degli animali. Infrazioni del genere possono essere perseguibili per via giudiziaria, a prescindere dalle regole applicabili in caso di comportamento scorretto in ambito scientifico.

4.2. Comportamento sleale

Il comportamento scorretto in ambito scientifico può verificarsi in ogni settore della ricerca. Vale a dire:

- nella concezione teorica e nell'esecuzione, in particolare di sperimentazioni, nonché nella riflessione scientifica;
- in occasione della trasmissione di dati dalla ricerca (p.es., in caso di usurpazione della qualità d'autore);
- nel corso della valutazione di domande e risultati derivanti dalla ricerca, presentati in vista della pubblicazione;
- con la violazione della proprietà intellettuale;
- con il pregiudizio fraudolento e l'impedimento sleale dell'attività scientifica;
- con misure di rappresaglia, aperte o velate, contro persone che sporgono denuncia sulla base di informazioni acquisite in seno all'organismo o in seguito a un controllo scientifico (i cosiddetti «whistleblower»). Non esiste un elenco esauriente di tutti i comportamenti scorretti. Le regole di diligenza (good practices) proprie ad ogni settore specifico sono il punto di riferimento. La seguente lista delle infrazioni si basa sull'esperienza accumulata nella gestione di casi antecedenti.

4.2.1. Infrazione degli interessi scientifici

- invenzione dei risultati della ricerca;
- falsificazione intenzionale dei dati, presentazione erronea e trattamento fuorviante e premeditato dei risultati della ricerca, valutazione arbitraria dei dati;
- esclusione di dati e di conoscenze senza farvi accenno e senza fornire spiegazioni (falsificazione, manipolazione);
- dissimulazione delle fonti dei dati;
- eliminazione di dati e di materiali prima della scadenza del termine di conservazione;
- rifiuto di accordare a terzi debitamente autorizzati il diritto di consultare i dati.

4.2.2. Infrazione degli interessi individuali

In occasione della pianificazione e dell'esecuzione di progetti di ricerca

- riproduzione di dati senza l'accordo del competente capo progetto (la cosiddetta pirateria dei dati) per fini estranei al progetto;
- manomissione e ostruzionismo nel lavoro di altri ricercatori appartenenti al proprio gruppo di ricerca o esterni al gruppo;
- violazione dell'obbligo di discrezione;
- negligenza in relazione all'obbligo di sorveglianza.

In occasione della pubblicazione dei risultati della ricerca

- il plagio, vale a dire la copia o altre forme di furto della proprietà intellettuale;
- la pretesa di essere (co-) autore di una pubblicazione senza avervi contribuito in modo significativo;
- l'omissione deliberata del nome di collaboratori che hanno dato un apporto sostanziale al progetto; la menzione intenzionale in qualità di coautore di una persona che ha contribuito solo marginalmente al progetto;
- l'omissione deliberata di contributi essenziali forniti da altri autori;
- le citazioni volutamente sbagliate;
- le indicazioni inesatte sull'avanzamento della pubblicazione dei propri lavori (per esempio, «pubblicazione in fase di stampa», quando il manoscritto non è ancora stato accettato).

Nella valutazione e nei giudizi dei propri pari (peer reviews)

- il fatto di passare di proposito sotto silenzio un conflitto di interesse;
- la violazione dell'obbligo di discrezione (obbligo del segreto);
- la critica impropria, intenzionale o dovuta a negligenza, di progetti, programmi o manoscritti;
- il giudizio immotivato per ottenere vantaggi personali o in favore di terzi.

Nei confronti delle persone che sporgono denuncia

- La forma e la portata delle misure di rappresaglia sono estremamente variabili (per esempio, omissione del denunciante nell'ambito di promozioni, licenziamento).

B. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO IN AMBITO SCIENTIFICO

Il comportamento scorretto in ambito scientifico è inammissibile.

In caso di sospetta infrazione dell'integrità scientifica, per mezzo di una precisa procedura bisogna dapprima verificare se si è di fronte a un comportamento scorretto. Il compito di innescare la procedura incombe innanzitutto alle istituzioni di base¹⁵. Tali istituzioni devono prevedere un iter procedurale che tenga conto dell'ordinamento giuridico vigente. Si raccomanda loro vivamente di dar vita a una propria organizzazione di difesa dell'integrità o di cooperare in questo ambito con un'altra istituzione.

In caso di sospetta infrazione degli interessi scientifici o individuali, la procedura è messa in moto dall'istituzione di base, di sua iniziativa o sulla base di una denuncia. L'istituzione di base deve altresì appurare la giustezza dei sospetti che pesano sul suo collaboratore scientifico e delle accuse che gli vengono mosse pubblicamente.

Le regole esposte qui di seguito sono vevolevoli, indipendentemente dalle disposizioni legali sancite dalle istanze giudiziarie (vedi in special modo il paragrafo 5.2.1).

5. Organizzazione e procedura

La proposta che segue fa una distinzione tra le fasi procedurali necessarie e le ascrive poi alle singole istanze. Fintanto che l'obiettività e l'indipendenza della procedura sono garantite, un'istituzione può assegnare più fasi procedurali a una sola persona o a un'unica istanza.

5.1. Competenza

All'istituzione di base al cui interno si sospetta un'infrazione compete la valutazione delle denunce, salvo disposizioni contrarie a livello organizzativo. L'istituzione di base detiene le informazioni più accurate sulla situazione in loco e dispone della necessaria competenza. Inoltre il suo coinvolgimento favorisce l'autocontrollo. La sua decisione è inoltrata all'istanza superiore.

5.2. Organizzazione di difesa dell'integrità

L'istituzione di base dispone la difesa dell'integrità nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali determinanti. In un'organizzazione di difesa dell'integrità (così come la si contempla nelle raccomandazioni relative alla procedura da seguire in caso di comportamento scorretto in ambito scientifico) le varie fasi procedurali sono suddivise tra le seguenti persone o istanze: l'ombudsman, il delegato all'integrità, l'istanza di accertamento dei fatti e l'istanza di decisione.

¹⁵Un' «istituzione di base» corrisponde a un'istituzione che include una o più organizzazioni di ricerca attive (per esempio, un'università o anche singole facoltà oppure società di diritto privato con attività di ricerca).

Nella gestione dei casi di frode i membri dell'organizzazione di difesa dell'integrità operano in maniera indipendente.

5.2.1. Ombudsman

Ogni istituzione di base è chiamata a designare un ombudsman che resta in carica per un determinato periodo di tempo. L'ombudsman è la persona di contatto e funge da istanza consultativa e di arbitraggio in caso di sospetto comportamento scorretto in ambito scientifico. In particolare deve segnalare alle persone che fanno valere una violazione delle disposizioni legali che esse sono tenute ad osservare le regole di procedura determinanti (per esempio il rispetto dei termini), a prescindere dalla procedura di difesa dell'integrità dell'istituzione responsabile.

5.2.2. Delegato all'integrità

Ogni istituzione di base è chiamata a nominare un delegato all'integrità che resta in carica per un determinato periodo di tempo. Il delegato all'integrità è responsabile della conduzione della procedura e mette in piedi un'istanza di accertamento dei fatti.

5.2.3. Istanza di accertamento dei fatti

L'istanza di accertamento dei fatti è composta da almeno due personalità. Questi esperti, designati dal delegato all'integrità secondo i casi, svolgono l'indagine. Possono fare appello a specialisti esterni per ottenere un sostegno qualificato o una maggiore adesione alle loro decisioni.

5.2.4. Istanza di decisione

L'istanza di decisione è costituita di volta in volta dall'istituzione di base. Ne possono far parte anche personalità esterne all'istituzione di base.

Questa istanza decide con cognizione di causa per l'istituzione di base, stabilisce cioè se il comportamento scorretto sussiste o meno, espone le ragioni della sua decisione ed è abilitata a suggerire misure di carattere personale e/o organizzativo.

5.3. Condizioni di procedura

5.3.1. Audizione

La persona incriminata ha sempre il diritto di essere ascoltata e, se lo desidera, può farsi assistere da una persona di fiducia o da un patrocinatore legale.

5.3.2. Documentazione

Le varie fasi della procedura devono essere protocollate. Tutti i documenti di ogni singolo caso devono essere depositati in un solo dossier e custoditi presso l'organizzazione di difesa dell'integrità, rispettivamente presso l'istituzione di base.

5.3.3. Discrezione

Tutte le parti coinvolte nella procedura sono tenute a rispettare l'obbligo di discrezione. Chi sporge denuncia ha diritto alla discrezione in modo particolare. L'istituzione di base avrà cura di proteggere il denunciante contro possibili rappresaglie o pregiudizi, in particolare se questi viene a trovarsi in una situazione di dipendenza rispetto alla persona incriminata.

5.3.4. Parzialità

In nessun momento può intervenire nella procedura una persona ritenuta potenzialmente parziale per i suoi vincoli di parentela e i suoi rapporti di amicizia o di inimicizia, per motivi di competitività, passata o presente, per ragioni di dipendenza finanziaria o organizzativa nei confronti dell'incriminato, del denunciante oppure di altre persone o istituzioni direttamente o indirettamente coinvolte. Vanno bandite sia la parzialità effettiva che ogni parvenza di parzialità.

All'inizio di ogni fase procedurale bisogna comunicare alla persona incriminata e alla persona denunciante la composizione dell'istanza competente. Incriminato e denunciante sono liberi di ricusare le persone che giudicano parziali. Se la loro richiesta risulta fondata, l'istanza deve essere ricostituita.

5.4. Svolgimento della procedura

5.4.1. Consiglio

L'ombudsman si tiene a disposizione di tutte le persone che richiedono il suo consiglio in materia di frode o che sporgono denuncia per comportamento scorretto in ambito scientifico. Quando si presume che il comportamento scorretto violi le disposizioni legali (vedi paragrafo 4.1.), l'ombudsman è tenuto ad informarne la persona denunciante.

In assenza di un'autorizzazione esplicita da parte di chi chiede consiglio, l'ombudsman mantiene il silenzio sulle informazioni raccolte durante i colloqui consultativi. Non intraprende nessuna azione contro le persone che nel colloquio si autoaccusano, a meno che tali persone non lo autorizzino esplicitamente a procedere in funzione della loro autodenuncia. Ciò non vale per situazioni in cui le disposizioni legali esigono un esposto.

5.4.2. Denuncia

In caso di sospetto comportamento scorretto in ambito scientifico è consentito sporgere denuncia presso l'ombudsman. Questi dà ascolto sia alla persona denunciante che alla persona incriminata.

In caso di infrazione minore l'ombudsman può risolvere il caso una volta per tutte, decidendo misure appropriate. Se la sua decisione è oggetto di contestazioni, l'incriminato o il denunciante hanno 30 giorni a partire dalla data della notifica per far valere la loro opposizione presso il delegato all'integrità.

Quando sulla base dell'esame preliminare il lancio di una procedura appare inevitabile, l'ombudsman passa il caso al delegato dell'integrità. Al più tardi in questa occasione la denuncia deve essere inoltrata per iscritto.

5.4.3. Accertamento dei fatti

Il delegato all'integrità è responsabile della procedura di accertamento dei fatti e mette in piedi un'apposita istanza. A titolo preventivo può ordinare misure miranti a tutelare le prove o a prevenire situazioni pregiudizievoli (p.es., confisca di documenti, chiusura del laboratorio).

L'istanza di accertamento dei fatti porta a termine l'indagine. Per effettuarla dispone di regola di 6 mesi. Alla persona incriminata dà la possibilità di pronunciarsi sulle accuse che le vengono mosse e sulle prese di posizione di terzi, di fornire elementi di prova in suo favore e di chiedere verifiche supplementari.

In caso di pericolo per la comunità il delegato all'integrità ragguaglia l'istanza superiore e propone misure appropriate.

5.4.4. Sospensione della procedura

Quando l'accusa di comportamento scorretto non ha consistenza, l'istanza di accertamento dei fatti chiede per iscritto al delegato all'integrità di sospendere la procedura. Questi decide in merito alla richiesta di sospensione avanzata dall'istanza di accertamento dei fatti dopo avere ascoltato la persona incriminata e la persona denunciante. Se una di queste persone decide di impugnare la sospensione della procedura, il delegato all'integrità affida il caso all'istanza di decisione.

5.4.5. Trasmissione all'istanza di decisione

Quando l'accusa di comportamento scorretto è fondata, del tutto o in parte, l'istanza di accertamento dei fatti rimette il dossier al delegato all'integrità che, a sua volta, invita l'istituzione di base a ricorrere a un'istanza di decisione.

5.4.6. Decisione con cognizione di causa

L'istanza di decisione non fa verifiche, ma statuisce sulla base dei documenti forniti dall'istanza di accertamento dei fatti e dopo avere ascoltato le dichiarazioni dell'incriminato, del denunciante e del delegato all'integrità. Se nel corso dell'audizione emergono nuovi aspetti, l'istanza di decisione può chiedere all'istanza di accertamento dei fatti di svolgere ulteriori indagini e completare in tal modo il dossier.

I lavori dell'istanza di decisione non dovrebbero protrarsi per più di tre mesi.

Se l'accusa è infondata, è necessario attestarlo per iscritto in una risoluzione¹⁶.

Se l'accusa è del tutto o in parte fondata, nella risoluzione sono additati gli autori che si sono resi colpevoli di frode scientifica. E' di rigore specificare la natura del comportamento scorretto e della frode.

L'istanza di decisione può inoltre suggerire all'istanza di base misure di natura personale e/o organizzativa, al fine di ridurre il rischio di frodi future. A meno che queste misure non si riferiscano direttamente o indirettamente alla persona incriminata, non è necessario che figurino nella decisione; i provvedimenti possono essere comunicati altrimenti.

5.4.7. Notifica

Congiuntamente al delegato all'integrità l'istanza di decisione notifica per iscritto il suo responso alla persona incriminata, alla persona denunciante e alla direzione dell'istanza di base.

Un'eventuale informazione del pubblico è di pertinenza dell'istanza di base o della sua istanza superiore.

5.4.8. Sanzioni

Le sanzioni comminate in caso di comportamento scorretto sono conformi al diritto in forza nell'istituzione e alle misure da essa contemplate.


5.4.9. Ricorso

La persona incriminata o la persona denunciante possono impugnare per iscritto il verdetto dell'istanza di decisione entro 30 giorni dalla notifica, appellandosi per iscritto alla competente istanza di ricorso.

¹⁶Quando una procedura è stata intrapresa in malafede occorre sottolineare il fatto. In tal caso è perseguibile la persona denunciante.

6. Diagramma dei flussi

PROCEDURA IN CASO DI SOSPETTO COMPORTAMENTO SCORRETTO IN AMBITO SCIENTIFICO



Membri del gruppo di lavoro:

Prof. Dr. med. Emilio Bossi, ASSM (presidenza)

Dr. theol. Erwin Koller, ASSU

Dipl. Ing. ETHZ Ulrich Lattmann, ASST

Prof. Dr. phil. Heinz Müller-Schärer, ASSN

Lic. iur. Michelle Salathé, ASSM

Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer, ASSU

Prof. Dr. med. Peter Suter, ASSM